



## **COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI**

**Provincia dell'Ogliastra**

# **REGOLAMENTO D'USO DELLE TERRE CIVICHE**

Del. C.C. n. 4 del 4 novembre 2013

Del. C.C. n. 33 del 5 dicembre 2016

Del. C.C. n. 11 del 15 maggio 2017

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1. Terre civiche

Il presente regolamento disciplina la gestione dei terreni soggetti a Uso Civico, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e l'esercizio delle forme tradizionali e non di tali usi.

Le terre civiche, di regola, sono assegnate a destinazione agraria, forestale o zootecnica ex art. 11 L. 16 giugno 1927 n. 1766.

I terreni oggetto del presente regolamento sono quelli indicati nel decreto n°306 del 16/12/1945 del Commissario Usi Civici.

Le servitù di passaggio, elettrodotto, condotte e cavidotti in generale verranno salvaguardati tramite l'adozione di specifici provvedimenti di concessione, previa autorizzazione degli uffici regionali competenti.

**Le terre civiche possono essere assegnate ad altre destinazioni, ove previsto dal Piano di Valorizzazione, quando** ciò risulti conforme agli interessi generali della comunità e nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale.

Al presente regolamento dovranno adeguarsi tutti i concessionari e i cittadini titolari delle **terre civiche**.

### Articolo 2. Requisiti generali per la concessione

Al godimento delle **terre civiche** saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Affinché i terreni a uso collettivo possano essere oggetto di concessione in favore di privati, è necessario che:

- il richiedente sia cittadino di Villagrande Strisaili;
- Il richiedente non risulti moroso rispetto al pagamento di qualsiasi tassa, imposta, canone o contratto dovuta per legge al Comune di Villagrande Strisaili;
- la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
- si tratti di un'attività consona allo sviluppo economico e sociale della comunità di Villagrande Strisaili;
- l'uso non sia gratuito;
- venga rispettata la destinazione d'uso prevista dal Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche (di seguito PVRTC) e da quanto coerentemente previsto dal Piano Urbanistico Comunale (di seguito PUC);

Ai fini del presente regolamento è considerato cittadino colui che ha la residenza fissa nel Comune di Villagrande Strisaili ed è iscritto nel registro della popolazione da almeno un anno. La perdita della residenza comporta la decadenza del diritto.

Non si procederà a concessione o rinnovo nel caso venga accertata:

- l'occupazione e/o recinzione abusiva di terreni soggetti a uso civico;
- la presenza di manufatti non consoni al decoro ambientale dei luoghi .

Le opere dovranno essere realizzate tenendo conto della morfologia dei luoghi, della valenza paesaggistica e ambientale, adottando tutte le precauzioni riguardo alla mitigazione degli interventi e privilegiando l'utilizzo di materiali naturali locali.

Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

### Articolo 3. Soggetti e criteri per il rilascio delle concessioni

I terreni possono essere concessi a società, associazioni, cooperative, enti pubblici e persone fisiche che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dal PVRTC, in seguito a mutamento di destinazione con correlativa sospensione degli usi civici o permuta o ablazione o concessione di riserva di esercizio come previsto dagli artt. 15-16-17-18 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e s.m.i.

Nel caso le concessioni riguardino il soddisfacimento dei diritti di uso civico tradizionale dei cittadini quali autorizzazione annuale al pascolo, legnatico, pietratico, ghiandatico, caccia e pesca, sarà sufficiente la deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso di concessione di aree ad uso orto familiare, previste dal Piano di Valorizzazione, sarà necessaria la deliberazione del Consiglio Comunale e autorizzata da Argea;

Nell'esame delle richieste di concessione verranno incentivate le attività che garantiscano una corretta gestione del patrimonio forestale, la valorizzazione e fruizione di siti di rilevante valore ambientale e interventi utili a favorire la valorizzazione e arricchimento delle specie Floro faunistiche locali.

Le concessioni, all'interno delle superfici classificate come bosco, non potranno essere superiori a 1000 mq per le attività previste dal Piano di Valorizzazione, (previa autorizzazione dell'Assessore Regionale competente in materia di usi civici), che non compromettano la funzionalità ecologica del sistema boschivo.

Le concessioni saranno regolarizzate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, contestualmente alla esecutività della delibera di concessione del Consiglio Comunale o, se prevista, all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna. In ogni caso lo schema di contratto deve essere allegato alla delibera di Consiglio, pena la nullità della stessa.

Entro il termine temporale che andrà fissato nel contratto, e comunque compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) anni, dovranno essere realizzati gli interventi previsti nella idea progettuale per la quale è stata richiesta la concessione, pena la decadenza della stessa.

#### **Articolo 4. Corrispettivo per la concessione**

L'uso non è gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrimposte, spese di custodia e di manutenzione.

La Giunta Municipale dovrà fissare con apposito atto deliberativo prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione i corrispettivi dovuti, facendo riferimento ai seguenti parametri:

- a capo e/o in base alla superficie concessa, per il pascolo del bestiame;
- in base alla sola superficie concessa negli altri casi.

Le tariffe potranno essere diversificate sulla base del grado di infrastrutturazione dell'area concessa effettuata dall'Amministrazione Pubblica (viabilità adeguata, presenza di acqua per scopo irriguo e/o potabile ed energia elettrica, vicinanza a vie di comunicazione principali), in base alla tipologia di utilizzo (coltivazioni erbacee o arboree, specie animali allevate, ecc...).

In assenza della deliberazione annuale continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente che, in ogni caso, dovranno essere aggiornate ogni triennio.

Si applicano le norme del regolamento comunale delle entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2001. La riscossione del corrispettivo avverrà attraverso apposite liste di carico. In caso di riscossione coattiva l'aggio sarà a carico del concessionario.

#### **Articolo 5. Durata e rinnovo della concessione**

La durata massima delle concessioni, previa sospensione da parte dei competenti uffici regionali, è di anni 15 (quindici) rinnovabili, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 12/1994 in tema di riserva di esercizio nonch** fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 per le autorizzazioni al pascolo e dall'art. 17 per le concessioni per l'autoconsumo.

Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento culturale produttivo dei fondi concessi.

Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio preposto una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento ovvero lo stesso ricada in più categorie, si procederà a stima anche con l'ausilio della fotointerpretazione.

## **Articolo 6. Risoluzione anticipata della concessione**

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/1994, il Responsabile del Servizio preposto può revocare la concessione, in particolare:

- nel caso di abusi e danneggiamenti al patrimonio collettivo (prelievo abusivo di legname, inerti, pietrame, acqua, beni archeologici);
- nel caso di realizzazione di qualsiasi opera priva di autorizzazione Comunale;
- nel caso non venga rispettata la destinazione per la quale è stata autorizzata la concessione;
- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui il richiedente risulti moroso rispetto al pagamento di qualsiasi tassa o imposta dovuta al Comune;
- mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione;
- subconcessione, anche parziale;
- introduzione del bestiame in aree vietate.

In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate e sarà acquisito al **patrimonio collettivo** senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico **delle terre civiche**. Resta inteso che l'Amministrazione comunale al momento della revoca o della scadenza, in seguito a valutazione dello stato dei luoghi, potrà decidere se acquisire le infrastrutture esistenti al demanio civico o esigere il ripristino dello stato originario dei terreni.

## **Articolo 7. Competenze del concessionario**

I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione, che dovrà essere preventivamente autorizzata mediante atto di disposizione degli uffici regionali competenti in materia di usi civici, a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

Ove è possibile i fondi dovranno essere opportunamente puliti dalle sterpaglie per evitare il propagarsi di incendi, nonché alberati lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto in progetto.

Il dirigente avrà cura, nel rilasciare le concessioni per miglioria e seminerio, di evitare grossi accorpamenti di terreno recintato, verificando che venga lasciata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi; la larghezza di tale fascia sarà determinata secondo le norme regionali contenute nell'ordinanza antincendio.

Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico. Nel caso di attività che comportino un potenziale danno ambientale irreversibile, dovrà essere prevista la stipula di apposita polizza fideiussoria a garanzia

### **Articolo 8. Segnalazioni a carico del concessionario**

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

### **Articolo 9. Classificazione terreni**

Ai fini dell'applicazione del corrispettivo di concessione, si farà riferimento alla destinazione d'uso e verrà determinata secondo quanto previsto dal piano di valorizzazione delle terre civiche e/o dal PUC una volta definita in modo preciso la destinazione d'uso, oppure, nel momento in cui venissero aggiornate le qualità colturali in catasto.

### **Articolo 10. Destinazione dei beni collettivi**

La destinazione puntuale dovrà essere definita obbligatoriamente tramite la definizione della destinazione d'uso futuro che dovrà essere specificata dal PVRTC e integrarsi con il Piano Urbanistico Comunale.

Fatto salvo quanto previsto nel PVRTC, dovrà essere ulteriormente dettagliata la destinazione d'uso per classi colturali ed ad essa dovranno uniformarsi le concessioni di terreni. Rispetto a tale destinazione d'uso, il Consiglio comunale può modificare l'ordinamento colturale solo quando corrisponde a un reale beneficio.

## **TITOLO II - CONCESSIONE DEI TERRENI COLLETTIVI A PASCOLO**

### **Articolo 11. Disciplina del pascolo**

Il cittadino che intende esercitare il pascolo nel territorio di proprietà collettiva deve presentare domanda di autorizzazione dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, fatti salvi i casi di comprovata e documentata urgenza.

Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro il 31 marzo di ogni anno.

La richiesta di concessione dei pascoli comunali deve essere formulata in carta semplice, secondo i modelli predisposti dal Servizio comunale competente, e dovrà contenere i seguenti dati minimi: dati anagrafici del richiedente, codice fiscale o partita IVA ed eventuale iscrizione alla Camera di Commercio; codice e centro aziendale; toponimo dei terreni dove si richiede di condurre il bestiame al pascolo; la superficie in ettari richiesta; la specie e il numero di capi. Alla domanda dovrà essere allegata:

- Copia del registro aziendale aggiornato da cui si possa evincere il numero dei capi posseduti e l'età. In assenza il funzionario potrebbe accertare il numero dei capi dagli elenchi in possesso alla ASL competente, in cui il numero dei capi deve essere riferito all'anno corrente o comunque a una data certa;
- Copia della ricevuta di pagamento del corrispettivo annuale.

La superficie concessa verrà calcolata in base al carico ammissibile dal suolo (definita da regolamenti comunitari e/o da atti di pianificazione vigenti) riferita a ciascuna Unità Bovina Adulta (UBA) equivalente.

Fermo restando quanto stabilito, sulla base dell'attuale distribuzione dei pascoli comunali, dovranno essere favorite gradualmente le riduzioni delle concessioni pascolo sulle superfici boscate.

Per soddisfare le crescenti richieste di concessioni, dovranno essere favoriti gli accordi con l'Ente Foreste, anche sulla base del recente "Regolamento per l'uso dei terreni gestiti dall'Ente Foreste della Sardegna per attività pascolive", approvato con deliberazione del C.d.A dell'Ente foreste n. 111 del 10/09/2010.

E' fatto il divieto di apportare qualsiasi tipo di intervento di miglioramento fondiario, compresa la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipologia.

### **Articolo 12. Restrizioni al pascolo**

Per esigenze di recupero ambientale e produttivo la Giunta Comunale può individuare le aree in cui vietare il pascolo. Il pascolo potrà altresì essere ristretto, limitato, vietato con determina del Servizio competente, per intervenuto regime vincolistico o per prevenire fattori di diffusione di malattie.

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati dovranno essere comunicati agli allevatori e ai cittadini mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

### **Articolo 13. Durata del pascolo**

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

### **Articolo 14. Corrispettivo annuo**

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame proporzionato alla singola specie e/o al numero di ettari avuti in concessione e alla durata del pascolo.

La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Giunta Comunale per ciascun anno pascolativo con apposito atto deliberativo prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione e ove non vi fosse tale provvedimento, il corrispettivo verrà aggiornato in misura pari al 75 % della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat.

Una riduzione del corrispettivo potrà essere concessa per gli allevamenti che effettuano la transumanza verso il Salto di Quirra, accertata mediante la presentazione dei *fogli rosa* rilasciati dal servizio veterinario competente, oppure altro documento in grado di dimostrare la permanenza del bestiame nel salto di Quirra per almeno 6 mesi.

### **Articolo 15. Introduzione bestiame forestiero - sanzioni**

Non è ammissibile l'immissione di bestiame forestiero al godimento dei pascoli comunali. Qualora il Comune accerti una qualunque contravvenzione o simulazione di atti, il Responsabile del Servizio provvederà a farlo allontanare immediatamente anche con la forza pubblica, provvedendo all'applicazione di non meno del triplo del corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 5, oltre alle sanzioni di legge.

### **Articolo 16. Controlli**

Gli organi competenti potranno controllare in qualsiasi momento e con tutti i mezzi a loro disposizione l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta di concessione e ricorrere alle sanzioni di cui all'art. 46.

In caso di ritrovamento di bestiame di cui non sia possibile risalire al proprietario, si ricorrerà al sequestro e vendita ad asta pubblica mediante pubblico incanto con l'osservanza delle disposizioni di legge.

## **TITOLO III - CONCESSIONI PER L'AUTOCONSUMO**

### **Articolo 17. Beneficiari**

Tutti i residenti nel comune di Villagrande Strisaili possono fruire delle **terre civiche** per colture agrarie o allevamento destinati all'autoconsumo (orto familiare).

Le concessioni hanno durata massima quinquennale e dovranno essere preventivamente autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Valorizzazione, ex artt. 15/17 della Legge Regionale n. 12 del 1994;

### **Articolo 18. Presentazione delle istanze e superfici concedibili**

Chiunque intenda chiedere in concessione terreni di uso collettivo ad uso orto **familiare** dovrà inoltrare istanza al Comune, entro il mese di dicembre di ciascun anno, che dovrà contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione dell'attività che si intende svolgere, nonché l'ubicazione precisa. L'attività non dovrà comportare l'apertura di fronti di scavo o compromettere la stabilità del suolo.

A ciascun richiedente potrà essere assegnata un'area avente una superficie massima di mq. 1000(mille). Non potranno essere rilasciate più concessioni ai componenti di uno stesso nucleo familiare.

Per l'utilizzo ai fini di allevamento potrà essere concessa una superficie massima di mq. 1000(mille). In ogni caso i ricoveri per gli animali potranno essere autorizzati nel rispetto del Piano di Valorizzazione e previa autorizzazione degli uffici regionali competenti( ex art. 15/17 L.R. 12/1994);

### **Articolo 19. Diritto e revoca di coltura**

Il concessionario è tenuto a utilizzare il lotto assegnato per tutta la durata della concessione. L'amministrazione si riserva la facoltà di revoca qualora il terreno concesso rimanga incolto o comunque non utilizzato per un periodo superiore ad anni uno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo.

### **Articolo 20. Esecuzione delle richieste**

Il Responsabile dell'ufficio preposto alle concessioni provvederà all'esame delle domande e alla conseguente assegnazione del terreno.

### **Articolo 21. Corrispettivi**

I corrispettivi dovuti vengono fissati dalla Giunta Municipale a mezzo di apposita tariffa prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

### **Articolo 22. Rispetto dei vincoli**

Nella coltivazione dei terreni a uso collettivo dovranno sempre osservarsi le disposizioni sul vincolo forestale o idrogeologico e tali terreni non potranno concedersi se non dietro autorizzazione della competente autorità forestale. Le aree da destinare all'autoconsumo dovranno essere propriamente indicate negli atti di pianificazione.

### **Articolo 23. Orti urbani**

Potranno essere individuati con apposito atto terreni prossimi al centro abitato da riservare a orto urbano, da destinare, cioè alla realizzazione di iniziative di agricoltura sociale, a beneficio di associazioni, enti no profit, cooperative sociali, onlus, o specifiche fasce sociali di popolazione. L'utilizzo e assegnazione di tali aree dovrà essere definito con apposito regolamento.

### **Articolo 24. Enfiteusi**

I terreni concessi in enfiteusi dovranno essere regolarizzate mediante la stipula di contratto di concessione non comportante l'istituzione di un diritto reale.

## **TITOLO IV - CONCESSIONE DI TERRENI DA ADIBIRE ALL'ALLEVAMENTO SUINICOLO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2014, N. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana)**

1. A seguito dell'applicazione del piano regionale di eradicazione delle Pesti Suine per la durata del piano medesimo, è vietato il pascolo brado dei suini su tutto il territorio comunale.
2. Per consentire un allevamento razionale dei suini, ed evitare contatti con altri animali possibili vettori di malattie, potrà essere consentito previa domanda di manifestazione d'interesse all'Amministrazione Comunale, recintare superfici di territorio Comunale.
3. Le manifestazioni d'interesse verranno aperte entro 15 giorni dall'esecutività del presente regolamento e i termini rimarranno aperti per 30 giorni e verranno aperte a cadenza semestrale. Le domande pervenute fuori dai termini stabiliti non verranno prese in considerazione.
4. Le superfici verranno assegnate agli allevatori suinicoli che abbiano regolarizzato i propri allevamenti e in subordine agli allevatori che provvedano a regolarizzarsi, secondo le specifiche dettate dal Piano di Eradicazione della Peste Suina Africana vigente.
5. Le superfici verranno assegnate agli allevatori suinicoli previa delibera del Consiglio Comunale che inoltrerà richiesta per la sospensione dell'uso civico all'Assessorato Regionale all'Agricoltura per una durata non superiore ai 5 anni e comunque per la durata non superiore alla durata del Piano di eradicazione della Peste Suina.
6. Il carico massimo ammissibile di capi suini per Ettaro è fissata in 1500 Kg. di azoto per Ha/anno.
7. Per gli allevamenti suinicoli destinati all'autoconsumo l'estensione delle superfici da assegnare non potrà essere superiore ai 1000 mq in aree a bosco e 2000 mq in aree non boscate, in deroga a quanto previsto all'art. 18 del presente regolamento. L'ubicazione degli allevamenti dovrà consentire un facile accesso tramite strade esistenti e la presenza d'acqua.
8. Per gli allevamenti suinicoli identificabili come attività di impresa, potrà essere concessa un'area della superficie massima di 10.000 mq in aree non boscate (sono idonee le aree a pascolo, pascolo cespugliato e arborato). Per le imprese agricole individuali beneficiarie di concessioni fino a 10.000 mq potranno essere rilasciate concessioni fino a un massimo di 5000 mq solo ed esclusivamente per allevamento suinicolo, e nell'area contigua la concessione esistente.  
Per tutti gli allevamenti destinati all'autoconsumo e per le imprese agricole sono stabilite fasce di rispetto per manufatti e fabbricati all'interno delle quali non potranno essere rilasciate concessioni per allevamento e così come di seguito riportate:  
30 metri dai torrenti e piste secondarie di accesso;  
50 metri di raggio dalle sorgenti comprese quelle dell'acquedotto comunale e comunque a valle delle stesse;  
50 metri da strade comunali asfaltate o comunque dalle arterie principali di collegamento della viabilità rurale;  
50 metri dalle strade statali e provinciali;
9. La perimetrazione delle aree dovrà necessariamente salvaguardare la viabilità principale delle superfici



- interessate, nonché l'accesso ai punti d'acqua ed ai siti di interesse archeologico e ricreativo.
10. All'interno delle superfici concesse in cui vi sia presenza di formazioni boschive non è consentito sfrondare o abbattere piante, ossia la regolamentazione delle attività silvocolturali è di competenza comunale e dell'autorità forestale.
  11. L'allevamento dei suini in dette aree dovrà essere improntato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di benessere animale.
  12. Ogni intervento di tipo agronomico-forestale dovrà essere compatibile con le regole di conservazione del bosco e dei livelli di fertilità del suolo, ed in qualsiasi caso, autorizzato dalle competenti autorità (Comune e Corpo Forestale). Per favorire la ricostituzione ed il rinnovo delle zone boscate all'interno dei recinti, i concessionari dovranno prendersi cura delle giovani piantine nate per via naturale.
  13. La costruzione dei ricoveri per i suini dovrà realizzarsi per quanto possibile anche con l'utilizzo di materiali naturali (pietrame, legname).
  14. Per le concessioni da destinare all'autoconsumo le costruzioni dei ricoveri saranno mobili e tali da non compromettere in modo irreversibile lo stato dei luoghi. Sono vietati i rottami metallici di ogni tipo e materiali che possano deturpare anche solo visivamente lo stato dei luoghi. Sono vietate le cementificazioni. I ricoveri abusivi esistenti, realizzati in calcestruzzo, blocchetti di calcestruzzo, laterizi, ecc..., dovranno essere abbattuti e smaltiti presso discarica autorizzata.
  15. I concessionari dovranno osservare tutte le cautele necessarie ad evitare il propagarsi di malattie infettive. Pertanto dovranno essere osservate le norme e i comportamenti imposti dal Piano di eradicazione della Peste Suina vigente.
  16. L'approvvigionamento idrico con derivazione da torrenti o sorgenti dovrà essere regolarmente autorizzato secondo la normativa vigente.
  17. All'atto di concessione tramite deliberazione del Consiglio Comunale verrà allegato schema di contratto che diverrà vincolante per le parti.

## **TITOLO V - CONCESSIONI PER ATTIVITA' D'IMPRESA**

### **Articolo 25. Tipologia e beneficiari**

Il Comune può concedere aree di godimento collettivo per lo svolgimento di attività d'impresa che siano vantaggiose per la collettività sotto il profilo economico e sociale e previste dal Piano di Valorizzazione.

In generale possono essere concesse superfici fino a 1 ettaro;

Per particolari richieste possono essere concesse superfici maggiori di un ettaro qualora oltre ai requisiti di cui alle lettere a-b-c sotto riportati, venga presentato un Piano Aziendale dimostrante, la validità dell'iniziativa e le ricadute socio economiche in termini di convenienza, di occupazione e di redditività.

#### Requisiti generali:

- a- la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
- b- attività consone allo sviluppo economico e sociale della comunità;
- c- rispetto della destinazione d'uso prevista dal Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche e dal Piano Urbanistico Comunale,

Tutte le concessioni per lo svolgimento di attività di impresa, previste dal Piano di Valorizzazione, dovranno essere preventivamente autorizzate mediante apposito atto di disposizione ai sensi della L.R. 12/1994.

Il Consiglio Comunale, valutate le istanze e le risultanze dell'istruttoria tecnica, procede alla concessione, che potrà anche essere inferiore a quella richiesta.

## **Articolo 26. Autorizzazioni e concessioni**

Coloro che intendano ottenere la concessione dovranno risultare iscritti alla Camera di Commercio ed essere in regola con i versamenti degli oneri previdenziali e contributivi previsti dalla legge.

Se al momento della presentazione della istanza il richiedente non risultasse in possesso dei requisiti sopra citati, dovrà provvedere entro un mese dalla deliberazione di concessione, pena la nullità della stessa.

Nelle aree oggetto delle concessioni gli interessati possono essere autorizzati ad effettuare tutte le opere necessarie per l'esercizio d'impresa.

L'istanza di richiesta della concessione dovrà essere redatta secondo i modelli predisposti dal Servizio Tecnico competente e contenere almeno:

- corografia;
- planimetria in scala catastale con esatta ubicazione delle opere da realizzare;
- relazione tecnica descrittiva dell'attività d'impresa;
- valutazione della sostenibilità economica dell'attività d'impresa: spese di primo impianto, costi a regime, tempi di realizzazione, fonti di finanziamento, entrate di previsione a regime;
- l'ubicazione del lotto riportante le coordinate geografiche di riferimento, in Gauss-Boaga, in planimetria su base CTR.;
- frazionamento e accatastamento, qualora si preveda la realizzazione di infrastrutture o manufatti;
- non è necessario il frazionamento catastale, ma la sola individuazione dei vertici mediante le coordinate geografiche di riferimento, qualora non sia obbligatorio per legge.
- evidenziare le distanze da strade importanti, poderali e/o vicinali, la sovrapposizione con carte della vincolistica ambientale, archeologica e le distanze da corsi d'acqua, se eventualmente presenti;
- gli anni per i quali si chiede la concessione.

Il frazionamento non è necessario al momento della richiesta della concessione l'eventuale frazionamento verrà richiesto con atto successivo del Responsabile del Servizio.

L'istanza per la richiesta di una concessione di terreno superiore a 1 ettaro dovrà contenere, inoltre, un dettagliato business plan dell'impresa, con previsione della ricaduta occupazionale, con indicazione della tipologia di attività, il mercato di riferimento dei beni/servizi prodotti, il numero dei componenti dell'impresa, ecc, comprovanti la reale necessità della superficie richiesta per le finalità dell'impresa.

## **Articolo 27. Realizzazione opere**

Le eventuali infrastrutture dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e di tutela ambientale.

## **Articolo 28. Adempimenti e durata**

In relazione alle iniziative economiche cui i terreni vengono destinati, il Comune può partecipare all'iniziativa come socio, quando lo ritenga utile e vantaggioso sotto il profilo economico e sociale.

I richiedenti possono avere il terreno richiesto con concessioni di durata non superiore a quella prevista dal provvedimento di sospensione degli usi civici ai sensi dell'art.5, rinnovabili alla scadenza ove sussistano le condizioni e se ne faccia richiesta.

Le aree concesse non sono cedibili a terzi. In casi di rinuncia anticipata del concessionario si potrà provvedere a una nuova riassegnazione.

### **Articolo 29. Scadenza e cessione dell'attività**

Qualora il concessionario cessi l'attività o vengano a mancare i requisiti previsti dal presente regolamento, la concessione viene revocata.

I concessionari sono consapevoli ed accettano che alla scadenza del contratto, quando non abbiano interesse o non sia possibile il rinnovo, il terreno e quanto esistente nel terreno a suo tempo concesso, rientra nella piena e totale disponibilità della collettività residente.

Resta inteso che al momento della revoca o della scadenza, in seguito a valutazione dello stato dei luoghi, il Comune potrà decidere se acquisire le infrastrutture esistenti al demanio civico o esigere il ripristino dello stato originario dei terreni.

Entrano a far parte del demanio civico, le opere esistenti e potranno formare oggetto di nuove concessioni.

Il contratto di concessione del terreno, ove si verificano violazioni gravi e ripetute da parte del beneficiario, o per motivi di pubblico interesse, può essere risolto in qualunque momento da parte del Comune.

### **Articolo 30. Corrispettivo annuo e modalità di riscossione**

Il concessionario è tenuto al pagamento di un corrispettivo annuo, il cui importo è stabilito annualmente con delibera di Giunta.

Il corrispettivo è rapportato ad 1 ettaro e l'importo da pagare, fatto salvo quanto definito nell'art. 3, è definito in misura progressiva rispetto alla superficie concessa, in modo che l'importo del corrispettivo sia raddoppiato per il secondo ettaro o frazione, triplicato per il terzo ettaro o frazione; viene quadruplicato per il quarto ettaro o frazione; viene quintuplicato per il quinto ettaro o frazione. Per le attività d'impresa relative alla gestione forestale, di siti di interesse ambientale e turistico le tariffe non saranno di tipo progressivo.

Pertanto se la tariffa per un ettaro è pari a € 100,00, l'assegnatario di mq 5.000, paga € 50,00 per anno; l'assegnatario di mq 25.000 paga € 450,00 per anno. l'assegnatario di 5 ettari paga € 1.500,00 per anno.

## **TITOLO VI - GODIMENTO DELLE ACQUE PUBBLICHE**

### **Articolo 31. Disciplina**

Il Comune ed i concessionari di terreni a uso collettivo attraversati da corsi d'acqua dovranno attenersi alle disposizioni del codice civile e alle leggi sulle acque pubbliche e sotterranee e sulle opere idrauliche.

Sono altresì fatte salve le norme di tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti e delle altre acque pubbliche;

### **Articolo 32. Controversie**

Il Comune, per conciliare gli interessi all'uso delle acque pubbliche, può farsi anche promotore della costituzione di consorzi volontari o coattivi.

### **Articolo 33. Corrispettivo**

La Giunta Comunale stabilisce il corrispettivo per l'uso di acque pubbliche comunali in relazione all'uso cui l'acqua viene destinata.

## **TITOLO VII - PATRIMONIO BOSCHIVO**

### **Articolo 34. Diritto di legnatico**

Il Comune può concedere l'uso del legname proveniente dai boschi comunali per usi domestici, artigianali, industriali, sociali o religiosi.

Per tutelare la perpetuazione e rinnovazione della risorsa boschiva nell'interesse della collettività, l'amministrazione comunale adotterà con regolamento specifici criteri per l'assegnazione.

L'assegnazione del Legnatico è limitata ai soli Cittadini Residenti nel Comune di Villagrande Strisaili.

La gestione della risorsa boschiva è sottoposta a controllo da parte dell'autorità forestale ed è disciplinato dal Piano di gestione forestale. Nelle more della sua approvazione, il diritto di legnatico potrà essere concesso di concerto con l'autorità forestale.

L'amministrazione comunale favorirà, ove possibile, l'insediamento di imprese forestali per la valorizzazione della filiera legno energia.

### **Articolo 35. Autorizzazioni**

Per richiedere la concessione del legnatico, si dovrà presentare la richiesta agli uffici preposti, nelle modalità da questi definite e comunque entro il mese di settembre di ciascun anno. L'assegnazione di legname per uso industriale e per altri usi potrà essere concessa previa domanda degli interessati e sentita l'autorità forestale che stabilirà caso per caso le modalità del taglio ed il prezzo da corrispondere al Comune.

Senza la dovuta autorizzazione, è rigorosamente vietato il taglio, l'asportazione, l'appropriazione ed il commercio di alberi, anche se rinvenuti già abbattuti o deperiti in conseguenza di eventi di qualsiasi tipo, ovvero per utilizzarle quale riparo del bestiame.

Il Sindaco può, nelle annate di eccezionale penuria di pascolo, sentito il parere dell'autorità forestale che ne detterà le norme e l'estensione, consentire, nei boschi non vincolati, la potatura di piante verdi per alimentare il bestiame.

### **Articolo 36. Individuazione fabbisogno**

Ogni nucleo familiare, così come individuato dall'ufficio anagrafe, potrà usufruire di una razione di legna da ardere pari a circa 30 quintali. Per gli altri usi, il fabbisogno sarà commisurato alla valutazione delle reali esigenze del soggetto richiedente.

### **Articolo 37. Corrispettivo legnatico**

Il corrispettivo per il legname sarà stabilito dalla Giunta Municipale: il prezzo non potrà essere superiore alla spesa che il Comune sostiene per il taglio (comprensivo anche degli eventuali oneri diretti ed indiretti per il personale) e il trasporto della legna.

Il Comune può effettuare direttamente il taglio e la vendita della legna oppure ricorrere a organismi strumentali della Regione o altri soggetti pubblici e/o privati.

## **TITOLO IX - ALTRI USI**

### **Articolo 38. Fruizione dei Parchi Naturali**

Nelle aree denominate Parco Naturale di Santa Barbara e Parco Naturale di Murisinas non può essere esercitato il diritto al pascolo e al legnatico, se non espressamente autorizzati. Potrà essere esercitato il diritto di ghiandatico.

È fatto divieto assoluto di immissione di bovini, suini, equini, ovini e specie simili. È consentita l'introduzione di cavalli montati da cavalieri e l'introduzione di animali da compagnia come ad esempio gatti, cani con guinzaglio e museruola. Nelle aree medesime la circolazione di biciclette e veicoli a motore è disciplinata dalle norme del codice della strada e dai provvedimenti amministrativi che il Comune riterrà opportuno emanare di volta in volta per assicurare la migliore funzione delle aree stesse a favore della generalità degli utenti. È vietato il transito di automezzi all'esterno della viabilità principale.

#### **Articolo 39. Ghiandatico**

L'abbacchiamento delle ghiande nei boschi comunali è vietato ed è proibito raccogliere ghiande nelle vicinanze degli ovili per un raggio di metri cento.

#### **Articolo 40. Caccia e pesca**

I diritti civici di caccia e di pesca, qualora incompatibili con la tutela di specifiche popolazioni faunistiche al di fuori di aree protette, possono essere ridotti o sospesi.

L'incompatibilità deve essere valutata dalla Regione su istanza di chiunque vi abbia interesse. Eventuali abbattimenti selettivi, da effettuare a norma delle leggi vigenti, vengono effettuati da cacciatori residenti nel comune con la sorveglianza degli appartenenti al corpo forestale, previa regolare autorizzazione da parte delle autorità competenti.

#### **Articolo 41. Cave**

L'apertura di cave di pietra, sabbia ed altro materiale è disciplinata dalla L.R. 7 giugno 1989 n. 30.

#### **Articolo 42. Diritto di pietratico e terratico**

Può esercitarsi da parte dei cittadini residenti, il diritto di pietratico, consistente nel prelievo di pietra di superficie e terreno minerale utilizzabile per lavori edili o altre utilità. Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta, sentito il parere delle autorità preposte. Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti si vorrebbe effettuare il prelievo. Alla domanda deve allegarsi una planimetria in scala 1:1000 o 1:10.000. Ogni famiglia ha diritto a fruire fino a metri cubi 4 di pietrame e terra minerale un volta ogni cinque anni. È vietato il prelievo di terreno vegetale dal territorio comunale e in particolare dai boschi naturali. Ogni autorizzazione sarà soggetta al pagamento di un corrispettivo che verrà determinato con atto della Giunta Municipale.

In alcun modo non verrà concesso il prelievo di pietratico su aree archeologiche, antichi ovili, "cortes" e "baciles" muri a secco e in generale su aree di interesse storico - culturale.

### **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 43. Organi di controllo e rimedi contro gli abusi**

Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni a uso collettivo, le guardie forestali, la compagnia barracellare e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare il presente regolamento.

Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite dal presente regolamento ma altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.

#### **Articolo 44. Adempimenti dei funzionari**

Il Dirigente o il Responsabile si riserva il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni facenti parte del demanio civico.

In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né potrà pretendere alcunché in relazione ai lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.

Il concessionario, anche in caso di revoca della concessione, sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salve le maggiori penalità contemplate nel presente regolamento.

#### **Articolo 45. Risoluzione controversie**

Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

#### **Articolo 46. Sanzioni**

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, importi previsti dall'art. 7 bis del T.U. D.lgs n. 267/00, da applicarsi in conformità alla disciplina di cui alla legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione in misura fissa di €. 100,00.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

Nel caso in cui avvenga un danno per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino ( IVA compresa ) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

L'accertamento delle infrazioni sarà effettuato dagli organi preposti alla vigilanza. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

#### **Articolo 47. Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento**

La dotazione finanziaria per sostenere le spese di gestione dovrà provenire dalle entrate versate dai concessionari delle terre collettive e da qualsiasi altra fonte di finanziamento.

#### **Articolo 48. Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le vigenti leggi in materia e le norme di polizia forestale.

#### **Articolo 49. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del regolamento medesimo è divenuta esecutiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 12/1994.

# Sommario

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u> .....	2
<u>Articolo 1. Terre civiche</u> .....	2
<u>Articolo 2. Requisiti generali per la concessione</u> .....	2
<u>Articolo 3. Soggetti e criteri per il rilascio delle concessioni</u> .....	2
<u>Articolo 4. Corrispettivo per la concessione</u> .....	3
<u>Articolo 5. Durata e rinnovo della concessione</u> .....	3
<u>Articolo 6. Risoluzione anticipata della concessione</u> .....	4
<u>Articolo 7. Competenze del concessionario</u> .....	4
<u>Articolo 8. Segnalazioni a carico del concessionario</u> .....	5
<u>Articolo 9. Classificazione terreni</u> .....	5
<u>Articolo 10. Destinazione dei beni collettivi</u> .....	5
<u>TITOLO II - CONCESSIONE DEI TERRENI COLLETTIVI A PASCOLO</u> .....	5
<u>Articolo 11. Disciplina del pascolo</u> .....	5
<u>Articolo 12. Restrizioni al pascolo</u> .....	6
<u>Articolo 13. Durata del pascolo</u> .....	6
<u>Articolo 14. Corrispettivo annuo</u> .....	6
<u>Articolo 15. Introduzione bestiame forestiero - sanzioni</u> .....	6
<u>Articolo 16. Controlli</u> .....	6
<u>TITOLO III - CONCESSIONI PER L'AUTOCONSUMO</u> .....	7
<u>Articolo 17. Beneficiari</u> .....	7
<u>Articolo 18. Presentazione delle istanze e superfici concedibili</u> .....	7
<u>Articolo 19. Diritto e revoca di coltura</u> .....	7
<u>Articolo 20. Esecuzione delle richieste</u> .....	7
<u>Articolo 21. Corrispettivi</u> .....	7
<u>Articolo 22. Rispetto dei vincoli</u> .....	7
<u>Articolo 23. Orti urbani</u> .....	8
<u>Articolo 24. Enfiteusi</u> .....	8
<b><u>TITOLO IV - CONCESSIONE DI TERRENI DA ADIBIRE ALL'ALLEVAMENTO SUINICOLO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2014, N. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana)</u></b>	
<b><u>Punti dal n. 1 al n. 17.</u></b>	
<u>TITOLO V - CONCESSIONI PER ATTIVITA' D'IMPRESA</u> .....	9
<u>Articolo 25. Tipologia e beneficiari</u> .....	9
<u>Articolo 26. Autorizzazioni e concessioni</u> .....	10

<u>Articolo 27.</u>	<u>Realizzazione opere</u> .....	10
<u>Articolo 28.</u>	<u>Adempimenti e durata</u> .....	10
<u>Articolo 29.</u>	<u>Scadenza e cessione dell'attività</u> .....	11
<u>Articolo 30.</u>	<u>Corrispettivo annuo e modalità di riscossione</u> .....	11
<u>TITOLO VI - GODIMENTO DELLE ACQUE PUBBLICHE</u> .....		11
<u>Articolo 31.</u>	<u>Disciplina</u> .....	11
<u>Articolo 32.</u>	<u>Controversie</u> .....	11
<u>Articolo 33.</u>	<u>Corrispettivo</u> .....	11
<u>TITOLO VII - PATRIMONIO BOSCHIVO</u> .....		12
<u>Articolo 34.</u>	<u>Diritto di legnatico</u> .....	12
<u>Articolo 35.</u>	<u>Autorizzazioni</u> .....	12
<u>Articolo 36.</u>	<u>Individuazione fabbisogno</u> .....	12
<u>Articolo 37.</u>	<u>Corrispettivo legnatico</u> .....	12
<u>TITOLO IX - ALTRI USI</u> .....		12
<u>Articolo 38.</u>	<u>Fruizione dei Parchi Naturali</u> .....	12
<u>Articolo 39.</u>	<u>Ghiandatico</u> .....	13
<u>Articolo 40.</u>	<u>Caccia e pesca</u> .....	13
<u>Articolo 41.</u>	<u>Cave</u> .....	13
<u>Articolo 42.</u>	<u>Diritto di pietratico e terratico</u> .....	13
<u>TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI</u> .....		13
<u>Articolo 43.</u>	<u>Organi di controllo e rimedi contro gli abusi</u> .....	13
<u>Articolo 44.</u>	<u>Adempimenti dei funzionari</u> .....	14
<u>Articolo 45.</u>	<u>Risoluzione controversie</u> .....	14
<u>Articolo 46.</u>	<u>Sanzioni</u> .....	14
<u>Articolo 47.</u>	<u>Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento</u> .....	14
<u>Articolo 48.</u>	<u>Norma finale</u> .....	14
<u>Articolo 49.</u>	<u>Entrata in vigore</u> .....	14